



COMUNE DI STIENTA
PROVINCIA DI ROVIGO

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
SU INTERVENTI PER LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Allegato alla deliberazione C.C. 1 AGO 1994 n. 78

Criteria per la Concessione di contributi
su interventi per la prima casa di abitazione

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi da parte del Comune di Stienta su interventi realizzati da privati per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di edifici di civile abitazione ubicati nel Comune di Stienta, costituenti prima casa del richiedente, secondo le norme in appresso.

Art. 2

1. Beneficiari dei contributi possono essere i cittadini residenti nel Comune di Stienta o intenzionati a prendervi residenza, nel solo caso di costruzione di nuova casa e ad ottenuta abitabilità dietro formale impegno in questo senso ed a pena di restituzione del contributo oltre interessi, nel caso di mancato rispetto; soci di cooperative di abitazione legalmente costituite nel Comune di Stienta.

Art. 3

1. Non sono ammessi a contributi coloro che hanno già usufruito di analoghe agevolazioni o contributi da parte di Stato, Regioni, Provincia, Comuni o altri enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale, o che siano proprietari o comproprietari di altra abitazione oltre a quella per la quale si richiede il contributo.

2. Non si ritiene titolare del diritto colui che sia proprietario esclusivo di un alloggio inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Per alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare s'intende quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, inferiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

3. Non si ritiene titolare del diritto di proprietà altresì colui che sia comproprietario con altri di alloggio o fabbricato ritenuto inadeguato in base ai criteri sopra indicati e riferiti ai componenti dei nuclei familiari dei comproprietari.

Art. 4

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in conto capitale su mutui assunti dal privato, per gli scopi indicati, con qualunque istituto mutuante e per l'importo massimo assoggettabile a contributo di £ 100.000.000 per tutte le tipologie d'intervento, dietro presentazione di fattura quietanzata o contratto di compravendita.

2. Tali contributi sono concedibili nella seguente misura e per l'importo non superiore alla spesa realizzata e/o fatturata:

a- fino al 4% dell'importo di mutuo ammesso a contributo, se il reddito familiare complessivo non supera: £ 40.000.000;

b- fino al 2% dell'importo di mutuo ammesso a contributo, se il reddito familiare complessivo non supera: £ 70.000.000;

con un abbattimento del 40% per soli redditi da lavoro dipendente o pensioni.

3. Ai fini del calcolo del reddito familiare, i redditi vengono diminuiti di £ 2.000.000 per la moglie a carico e di £ 2.000.000 per ogni figlio a carico.

Art. 5

1. I contributi di cui all'art. 4 sono concessi una tantum e, perciò, non più ripetibili per lo stesso richiedente per le finalità prima casa.

2. L'assegnazione dei contributi, dietro richiesta conforme ai successivi articoli, è subordinata alla disponibilità in bilancio di previsione annuale degli stanziamenti necessari e fino a concorrenza degli stessi.

Art. 6

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata al Comune di Stienta annualmente, a seguito ed entro i termini previsti dal bando di assegnazione contributi che il Comune emetterà entro il mese di Gennaio di ogni anno.
2. In sede di prima applicazione tale data è spostata al mese di Ottobre 1994.
3. L'assegnazione dei contributi agli aventi titolo, salve le disponibilità di bilancio di cui sopra, dovrà avvenire entro i 90 giorni successivi alla scadenza di presentazione domande.
4. La domanda, in carta legale, dovrà contenere, oltre alla seguente documentazione necessaria all'istruzione della pratica, anche l'esplicita dichiarazione d'impegnarsi ad accettare e rispettare le qualità di contribuzione in oggetto e tutte le norme comprese nel presente Regolamento e richiamate dal bando di assegnazione di riferimento:
 1. Certificato di residenza e stato di famiglia del richiedente;
 2. Dichiarazione d'impegno circa la condizione prevista dall'art.2, qualora non residente, con firma autenticata;
 3. Copia del contratto di mutuo assunto per le finalità in oggetto;
 4. Dichiarazione sostitutiva di notorietà circa i componenti del nucleo familiare che hanno presentato nell'ultimo anno di riferimento la dichiarazione dei redditi;
 5. Ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare, se esistenti;
 6. Dichiarazione a firma autenticata circa le situazioni patrimoniali di cui all'art. 3;
 7. Atto di compravendita, quando ricorra il caso;
 8. Concessione Edilizia, quando ricorra il caso;
 9. Fatture quietanzate relative all'intervento, di cui all'art. 4;
 10. Dichiarazione circa le condizioni per la riduzione del reddito familiare, di cui all'art. 4 ultimo comma;
 11. Documenti utili per priorità nella graduatoria di cui all'art.9.

Art. 7

1. Le domande non accolte, per concorrere ai nuovi finanziamenti, devono essere ripresentate negli anni successivi, mantenendo la documentazione presentata, se invariata (con dichiarazione in tal senso alla domanda), o con l'integrazione per le situazioni che sono invece variate, senza che ciò ingeneri priorità di ordine cronologico rispetto alle nuove domande.

Art. 8

1. Le domande di contributo vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Stienta e vengono esaminate da una commissione consultiva nominata dal Consiglio Comunale e così composta:
 - Sindaco o suo delegato, PRESIDENTE - membro di diritto
 - n. 2 componenti in rappresentanza del Consiglio, MEMBRI
2. L'assegnazione dei contributi avverrà con delibera di giunta Comunale, sulla base del verbale della commissione ed all'interno delle disponibilità assegnate in bilancio.
3. La liquidazione e il pagamento avverranno ad esecutività della delibera di assegnazione.

Art. 9

1. La commissione citata avrà a disposizione il seguente punteggio per la formazione della graduatoria di assegnazione contributi da inoltrare alla giunta per l'approvazione:

1	Reddito familiare lordo annuo inferiore a £ 25.000.000	punti	5
2	Reddito familiare lordo annuo inferiore a £ 45.000.000	"	2
3	Abitare in alloggio impropriamente adibito ad abitazione o procurato a titolo precario dalla assistenza pubblica	"	3
4	Abitare in coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno 2 unità	"	2
5	Abitare in coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità	"	1
6	Abitare in una situazione di grave disagio abitativo dovuto alla presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	"	3
7	Abitare alla data di scadenza del bando in un alloggio: <ul style="list-style-type: none"> a- sovraffollato da due a tre persone a vano utile b- sovraffollato da più di tre persone a vano utile c- antiigienico 	" " "	1 2 2
8	Abitare alla data del bando in un alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero,		

	provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio	punti	3
9	Di essere privo di alloggio da almeno due anni	"	3
10	Importo del mutuo assunto per le finalità in oggetto:		
	a- inferiore a £ 20.000.000	"	1
	b- inferiore a £ 50.000.000	"	2
	c- superiore a £ 50.000.000	"	3

2. Una volta compilata la graduatoria, la commissione determinerà gli importi di mutuo da riconoscere come assoggettabili a contributo del primo in graduatoria e calcolerà la percentuale spettante in base al reddito, definendo così l'importo complessivo del contributo da assegnare, verificando che questo non superi la spesa effettiva sostenuta e documentata con atto di compravendita o fattura, riducendo eventualmente in proporzione.

3. Analoga procedura verrà effettuata per quelli che seguono in graduatoria fino a saturazione delle disponibilità assegnate a bilancio.

Art. 10

1. L'assegnatario del contributo s'impegna formalmente a mantenere la destinazione a sua prima casa d'abitazione per i 5 anni successivi all'assegnazione, pena la restituzione del contributo oltre interessi di legge.

2. In caso di comprovati indifferibili motivi di urgenza e necessità, su richiesta specifica in questo senso, la Giunta potrà valutare, sentita la Commissione di cui all'art.8, se autorizzare anzitempo l'affitto, alienazione o variazione di destinazione dell'alloggio soggetto a contribuzione.

Art. 11

1. La restituzione del contributo oltre interessi di legge, fatta salva l'azione penale, è dovuta dal beneficiario anche in caso di dichiarazione di stati, fatti e qualità non rispondenti al vero e causanti indebita contribuzione.
